

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice

civile e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 20- Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla Legge n. 383 del 7

dicembre 2000 e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.

Seguono le firme dei soci fondatori:

Mora, Ferruccio

Rossini, Giovanni

Dei, Roberto



	diretta, il coordinamento, la verifica e la supervisione di iniziative per il progresso umano, sociale, psicologico, relazionale, culturale, religioso, lavorativo e produttivo degli individui, delle famiglie dei gruppi delle organizzazioni e delle comunità; - Per la progettazione, diffusione e distribuzione di pubblicazioni, scritti e prodotti di carattere divulgativo, propagandistico informativo didattico ed educativo; - Per la formazione e l'addestramento professionale, incluse la promozione, la progettazione, la gestione, la direzione il tutoraggio, la realizzazione diretta, il coordinamento, la verifica e la supervisione; - Per lo studio e la ricerca in ambito sociale, familiare, organizzativo, psicologico, assistenziale, scolastico, educativo; - Per la promozione, la formazione, la supervisione, la gestione e la realizzazione diretta delle azioni di volontariato e di solidarietà sociale. L'associazione può svolgere ogni altra attività connessa allo scopo associativo o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi associativi, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dello scopo associativo o comunque, sia direttamente sia indirettamente attinenti al medesimo. L'associazione potrà avvalersi sia del credito previsto dalle leggi vigenti, sia dei finanziamenti europei, statali ministeriali, regionali, provinciali, comunali e di altri enti ed organizzazioni, ed ha la facoltà di raccogliere presso i propri associati e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dello scopo associativo, per il quale potrà anche contrarre mutui, chiedere il contributo ed il concorso dello stato e di altre persone fisiche e giuridiche. Per il raggiungimento degli scopi indicati l'associazione è altresì impegnata in modo permanente o secondo contingenti necessità o opportunità, la propria attività con quella di altri Enti, gruppi ed organizzazioni, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni. L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.	
	Durata	
	Art. 5 - La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.	
	Soci	
	Art. 6 - Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee	



e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.	Art. 7 - L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.	ART. 8 - (Diritti e doveri dei soci) I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.	ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio) Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Associazione. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Associazione con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario	ART. 10 - (Organi sociali) Gli organi dell'associazione sono: Assemblea dei soci, Presidente, Consiglio Direttivo Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.	ART. 11 - (Assemblea) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori; L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.
---	---	--	---	--	---

E' ordinaria in tutti gli altri casi.		
ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea) L'assemblea deve: approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;		
fissare l'importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell'attività		
dell'associazione; approvare l'eventuale regolamento interno; deliberare in via definitiva sulle domande di nuove		
adesioni e sulla esclusione dei soci; eleggere il Presidente; deliberare su quanti altro mandatarie per legge o per		
statuto.		
Art. 13 - (Validità Assemblee) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è		
presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso		
giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non è ammessa più di una delega per ciascun		
aderente. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per		
delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando		
l'Assemblea lo ritenga opportuno). L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la		
presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione		
e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{2}{3}$ dei soci.		
Art. 14 - (Verbalizzazione) Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal		
segretario e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.		
Art. 15 - (Presidente) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'assemblea; convoca		
l'assemblea dei soci sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.		
Art. 16 - (Il Consiglio Direttivo) Il Consiglio Direttivo, di seguito detto Direttivo, regge l'associazione ed è		
composto da due membri, eletti a votazione segreta dall'Assemblea tra i soci, più il Presidente. Il Consiglio		
Direttivo, una volta eletto, nomina al suo interno il vice Presidente e può nominare il Segretario, che può essere		
scelto anche fuori dai membri del Consiglio Direttivo. Tutte le cariche associative, come le prestazioni fornite da		
tutti i soci, sono gratuite.		
Art. 17 - (Presidente del Direttivo) Il Presidente dell'associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.		
Art. 18 (Durata e funzioni) 1. Il Direttivo dura in carica per il periodo di anni cinque; esso può essere		



revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei presenti. 2. Il Direttivo svolge e promuove, su	indicazione dell'Assemblea, le attività relative all'associazione. 3. Il Direttivo esercita ogni facoltà per il	raggiungimento delle finalità sociali che la legge o il presente statuto non riserva, in modo tassativo, all'Assemblea.	Al Consiglio Direttivo spettano dunque tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, eccetto quelli	riservati all'Assemblea dei soci. 4. Spetta al Consiglio Direttivo la cura e l'obbligo di attenersi e far osservare i	compiti statutari. Comunque ad esso compete: - Fissare le norme di funzionamento dell'associazione; - Provvedere	l'amministrazione ordinaria e straordinaria delle risorse economiche dell'associazione e redigere il bilancio da	sottoporre all'Assemblea; - Promuovere tutte le iniziative atte a formare ed educare i soci sull'attività mirata a	favore l'integrazione sociale di coloro che soffrono situazioni di emarginazione; - Provvedere alla tenuta e	all'aggiornamento dei registri dei soci ed ogni altro registro ovvero libro e scrittura contabile che si rendessero	opportuni, nonché alla conservazione di ogni documento utile; - Deliberare in merito alle convenzioni con altri enti	o soggetti; - Predispone un progetto di programma, corredato di preventivo di spesa, da sottoporre all'Assemblea;	Predispone i progetti, le relazioni, gli atti e i documenti che siano richiesti dai rapporti con gli enti e le istituzioni	pubbliche; - Assumere eventualmente del personale; - Ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di	propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza; - Conferire incarichi meramente	istruitori ad alcuni suoi membri o anche a consulenti esterni. 5. Le deliberazioni del Direttivo sono assunte a	maggioranza dei componenti.	Art. 19 (Convocazione e costituzione) 1. Il Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia	richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale ipotesi la convocazione deve avvenire entro venti giorni dalla	richiesta. 2. Il Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno due terzi dei componenti. 3. I	membri del Direttivo che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati	decaduti con deliberazione del Consiglio stesso. 4. In caso di cessazione di uno o più membri il Consiglio provvede	a sostituirli nominando i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti alle ultime elezioni del Consiglio	Direttivo. Nell'eventuale mancanza di questi ultimi l'Assemblea, appositamente convocata d'urgenza dal	Presidente del Consiglio Direttivo, provvederà ad eleggere i sostituti che rimarranno in carica fino alla	
--	---	---	---	---	--	--	--	--	---	--	---	--	---	--	---	-----------------------------	---	--	--	---	---	---	--	---	--

	naturale scadenza del Consiglio stesso.	
Art. 20 - (Risorse economiche) Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: quote e contributi degli associati, eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione in aggiunta solo se opera per avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione in aggiunta solo se opera per soggetti svantaggiati "a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura".		
	L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali in aggiunta se opera per soggetti svantaggiati "e di quelle ad esse direttamente connesse".	
Art. 17 - (Rendiconto economico-finanziario) Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Presidente e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.		
Art. 18 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio) L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.		
Art. 19 - (Disposizioni finali)		